

## **ART. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento, in rispondenza alle priorità di intervento individuate dalla legge quadro n.328/2000 e dalla legge regionale n.1 del 8/1/2004, norma gli interventi relativi agli affidamenti familiari in attuazione della legge 149/01 “ Diritto del minore ad una famiglia” e della deliberazione regionale n. 79-11035 del 17/11/2003 “Approvazione linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e adozioni difficili di minori”.

## **ART. 2 Finalità**

L'affidamento familiare si pone :

- come risposta prioritaria alle esigenze di quei minori che, nonostante gli interventi di sostegno ed aiuto disposti dai servizi in favore del nucleo d'origine, si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo;
- come alternativa da privilegiare rispetto all'inserimento in comunità di tipo familiare o al ricovero in istituto di assistenza pubblico o privato.

L'affidamento familiare nelle sue diverse tipologie persegue la finalità di garantire ai minori in difficoltà, relazioni affettive ed educative capaci di surrogare adeguatamente le carenze delle famiglie d'origine.

L'intervento di affidamento familiare persegue inoltre l'obiettivo di valorizzare e riconoscere la funzione di servizio svolta dagli affidatari.

## **ART. 3 Beneficiari**

Sono beneficiari dell'intervento di affidamento familiare nelle sue diverse tipologie i minori residenti nel territorio del Consorzio per i quali, accertata una carenza di cure e di assistenza da parte della famiglia d'origine, si renda necessario un temporaneo allontanamento dalla stessa.

## **ART. 4 Modalità erogative**

Il servizio sociale, esperiti gli interventi di sostegno e di aiuto che possono essere attivati a favore della famiglia d'origine (assistenza economica, assistenza domiciliare, assistenza educativa territoriale, inserimento in centri diurni socio-assistenziali, affidamento diurno, inserimento in attività ricreative e di tempo libero, supporto psicologico e riabilitativo da parte di operatori dell'Azienda Sanitaria) qualora permanga un ambiente non idoneo a consentire il permanere del minore al proprio interno, può disporre un progetto di affidamento familiare. Qualora la famiglia rifiuti gli interventi di sostegno e/o non collabori, i servizi sociali sono tenuti a segnalare la situazione all'Autorità Giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario nei casi di separazione coniugale) al fine di tutelare il minore.

L'affidamento familiare consiste nell'accoglienza del minore presso una famiglia/singolo/famiglia-comunità che non ha vincoli di parentela con la famiglia d'origine dello stesso.

L'affidamento familiare può essere attuato in forma consensuale o giudiziale.

- L'affidamento consensuale (art. 4 comma 1 legge 149/2001) è disposto dal servizio sociale territoriale previo consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore, sentito il minore che ha compiuto i dodici anni ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. A tale disposizione deve fare seguito il controllo di legittimità del Giudice Tutelare per l'esecutività del provvedimento. Ha una durata

massima di 24 mesi trascorsi i quali solo il Tribunale per i Minorenni può pronunciare proroga, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

- L'affidamento giudiziale (art. 4 comma 2 legge 149/2001 ) è disposto dal Tribunale per i Minorenni su proposta dei servizi sociali e o sanitari, laddove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà, o dal Tribunale Ordinario in base alla legge n. 74/1987, art. 11.

Il progetto di affido deve contenere le seguenti indicazioni:

- un'analisi della situazione familiare e personale del soggetto;
- i motivi specifici che giustificano l'allontanamento del minore dalla famiglia;
- le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento;
- gli interventi di sostegno nei confronti della famiglia d'origine per rimuovere le difficoltà che hanno determinato l'allontanamento e per predisporre le condizioni del rientro;
- gli interventi di sostegno nei confronti della famiglia affidataria e del soggetto interessato;
- i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, previsti in generale dalla normativa, ma da specificare in relazione alle singole situazioni;
- le modalità di visita tra famiglia d'origine e il minore;
- l'indicazione del servizio sociale al quale è attribuita la responsabilità del programma di assistenza a favore della famiglia d'origine e la vigilanza sull'andamento dell'affidamento;
- i momenti di verifica periodica dell'andamento dell'affidamento;
- l'indicazione del contributo di rimborso spese erogato dal Consorzio agli affidatari e l'eventuale partecipazione della famiglia d'origine al mantenimento del minore;
- le modalità di attivazione della polizza assicurativa da parte del Consorzio;
- le modalità di conclusione dell'affidamento e la rielaborazione del progetto d'intervento conseguente al rientro dell'interessato presso la famiglia d'origine.

Per gli affidamenti di minori con disabilità e per i casi previsti nel successivo art. 12 il progetto di affido deve essere sottoposto all'approvazione delle Unità di Valutazione Handicap o Unità di Valutazione Geriatrica delle ASL competenti per territorio.

## **ART. 5 Tipologie particolari di affidamento familiare**

### Affidamento a parenti

Gli affidamenti a parenti entro il IV ° grado possono essere consensuali (nel qual caso non è necessaria alcuna segnalazione all'Autorità Giudiziaria) o disposti dall'Autorità Giudiziaria .

La particolarità di questi affidamenti, comporta un'attenta valutazione da parte dell'operatore titolare del caso. Tale operatore deve predisporre, in collaborazione con le altre competenze professionali dei servizi pubblici del territorio, il progetto di tutela del minore come previsto per gli affidamenti residenziali eterofamiliari.

Il progetto deve prevedere anche la determinazione dell'eventuale sostegno economico erogato agli affidatari.

### Affidamento diurno

L'affidamento diurno è un intervento di sostegno alla famiglia in temporanea difficoltà e di appoggio al minore in alcuni momenti della giornata o della settimana e comunque per un tempo significativo nell'arco della settimana.

E' possibile distinguere due tipologie di affidamento diurno:

- Educativo: centrato in prevalenza su un obiettivo di inserimento sociale del minore, con attività educativo-scolastiche e ricreative;
- Familiare: con una maggiore valenza affettiva, pur non escludendo obiettivi di inserimento sociale, con attività educativo-scolastiche e ricreative.

L'affidamento diurno si attua con uno specifico progetto ed è soggetto a verifiche trimestrali da parte degli operatori che attivano l'intervento.

L'affido diurno o a tempo parziale è previsto come effettuabile solo da terzi e non da parenti entro il IV° grado del minore.

### Affidamento familiare di neonati

Per i neonati (0-24 mesi) che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, è opportuno offrire, anziché una comunità, una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del bambino fino a quando potrà tornare nella famiglia d'origine o andrà in una famiglia adottiva scelta dal Tribunale per i minorenni.

Tale soluzione, da adottarsi con attenta valutazione di tutte le variabili in gioco, coinvolge famiglie affidatarie particolarmente preparate e motivate, possibilmente con figli propri.

Tali affidamenti devono possedere i seguenti requisiti:

- tutti i servizi coinvolti nel progetto per quel nucleo familiare (Servizio Sociale, Servizio Tossicodipendenze, Servizio di Salute Mentale, ecc.) devono considerare i casi di neonati come prioritari e giungere ad una tempestiva diagnosi sulla recuperabilità della famiglia di origine;
- la permanenza del neonato in famiglia affidataria non deve superare il periodo di 6-8 mesi, oltre il quale diviene troppo alto il rischio di rafforzare legami e attaccamenti protrandoli verso un'età in cui la sofferenza della separazione sarebbe ulteriormente penosa e difficilmente consolabile;
- la scelta del nucleo affidatario deve essere particolarmente attenta e mirata onde escludere ogni ambiguità rispetto ad "improprie" speranze adottive o di affidamenti a lungo termine;
- la modalità di incontro del bambino con la famiglia d'origine, spesso con frequenza bi/trisettimanale, deve essere garantita in luogo neutro alla presenza di un operatore, possibilmente un educatore, che osservi la relazione genitori/figlio, la faciliti e riferisca dettagliatamente all'Autorità Giudiziaria; la famiglia affidataria non deve avere, di norma, alcun rapporto diretto con la famiglia d'origine del bambino né conoscenza dei dati anagrafici degli eventuali futuri genitori adottivi. Queste sono forme di tutela sia della segretezza della destinazione futura del bambino sia del bambino stesso da sollecitazioni di vario segno che potrebbero compromettere quel delicato equilibrio complessivo che tali affidamenti comportano. Sarà cura degli operatori che hanno in carico la situazione facilitare al massimo il passaggio del bambino dalla famiglia di origine a quella affidataria e da quest'ultima eventualmente a quella adottiva, garantendo il rispetto della continuità affettiva.
- il compito degli affidatari è anche di documentare in modo accurato l'evoluzione del bambino, attraverso relazioni mediche, esami, fotografie, album di ricordi. Questo materiale dovrà essere consegnato, tramite gli operatori, alla famiglia che sarà scelta come definitiva per il bambino.
- gli operatori del Gruppo centralizzato (con colloqui di sostegno individuali e familiari periodici) e di territorio garantiscono il sostegno alla famiglia affidataria, che deve conoscere e condividere tutte le caratteristiche sin qui descritte, in particolare nel momento della separazione/distacco.
- vista la delicatezza dell'intervento non è possibile da parte di una famiglia affidataria l'accoglienza di più di 1 neonato, salvo particolari eccezioni (gemelli...)

### Affidamento di minori in situazioni di emergenza

Tale affidamento si configura come un servizio di "pronto intervento", dettato dall'esigenza di una prima accoglienza per minori coinvolti in situazioni familiari improvvisamente degenerate e che pertanto richiedono l'allontanamento immediato.

La scelta di questo intervento deve essere praticata solo qualora non sia possibile l'accoglienza presso parenti significativi e può prevedere, in casi eccezionali, l'inserimento del minore insieme ad un genitore presso la famiglia affidataria.

La durata di questo affidamento non deve superare i tre mesi. Tale periodo è finalizzato alla valutazione professionale della situazione e all'individuazione di un idoneo progetto di intervento.

### Affidamento a rischio giuridico

Nei casi ove la la procedura di adottabilità duri molto tempo e per altro si profili quasi certo il suo esito, si può far luogo a un affidamento familiare che si definisce “a rischio giuridico”.

Si tratta di un affidamento etero familiare predisposto dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori nei cui confronti è stata aperta un procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva.

Gli affidatari vengono individuati dal Tribunale per i Minorenni fra le coppie che hanno presentato domanda di adozione e che sono in possesso dei requisiti per la futura ed eventuale adozione. I servizi che seguono l'affidamento sono quelli di residenza della famiglia affidataria, da essi conosciuta in sede di indagine per l'idoneità all'adozione.

Alla coppia che accoglie il minore è garantita la riservatezza e viene erogato, indipendentemente dal reddito, un contributo economico pari al rimborso spese corrisposto agli affidatari secondo quanto stabilito dal successivo art. 11 e fino al decreto di affidamento preadottivo.

Il contributo economico va erogato con opportuni accorgimenti in modo da evitare che compaiano i dati degli affidatari nella documentazione del Consorzio.

### **ART. 6 Sostegno adozioni**

L'art.6 comma 8 L.149/01 prevede che in caso di adozione di minori che hanno compiuto i 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 L.104/92, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali possono intervenire con specifiche misure di carattere economico ed eventualmente di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di 18 anni degli adottati.

Il rimborso spese è corrisposto alle famiglie adottive residenti nel territorio consortile, indipendentemente dal loro reddito, come disciplinato dall'art.11 del presente regolamento, in presenza di un provvedimento di affidamento preadottivo o di una sentenza di adozione successivi al presente atto.

### **ART. 7 Competenze**

Il Consorzio tenendo conto della complessità dell'intervento ha costituito un gruppo di lavoro centralizzato che in collaborazione con i servizi sanitari delle ASL di riferimento si occupa di affidamento e a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- Predisposizione di attività di sensibilizzazione sul territorio e collaborazione con i gruppi ed associazioni del privato sociale;
- Reperimento e selezione delle famiglie affidatarie;
- Costituzione anagrafe delle famiglie affidatarie e suo aggiornamento;
- Raccolta dati minori in affido e suo aggiornamento,
- Abbinamento tra minore e famiglia affidataria;
- Conduzioni di gruppi di famiglie affidatarie;
- Sostegno individuale alla famiglia affidataria;
- Supporto agli operatori territoriali in merito agli adempimenti metodologici e amministrativo-burocratici nonché predisposizione della modulistica necessaria;
- Confronto operativo con i servizi sociali e sanitari interessati;
- Partecipazione alle attività sovra-consortili in collaborazione con le ASL di riferimento.

Sono di competenza del servizio sociale territoriale con necessità di specifica integrazione sanitaria i seguenti interventi:

- Predisposizione del programma di assistenza e sostegno alla famiglia d'origine avvalendosi delle competenze professionali delle altre strutture pubbliche del territorio;

- Definizione, con tutti i soggetti interessati, del progetto a tutela del minore valutando la necessità di attivare l'affidamento familiare nella modalità più adeguata;
- Attività di supporto ai rapporti tra il minore e la famiglia d'origine, favorendo il suo rientro nella stessa secondo le modalità più idonee;
- Vigilanza sull'andamento dell'affidamento e comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente di "ogni evento di particolare rilevanza" che riguardi il minore o gli affidatari o la famiglia d'origine;
- Collaborazione con gli operatori del gruppo centralizzato, le altre strutture pubbliche del territorio e con le associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari;
- Invio semestralmente al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni di relazione sull'andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza;
- Attivazione dei necessari supporti ed espletamento degli adempimenti amministrativo-burocratici a favore dell'affidamento quali nulla osta scolastici, scelta e revoca medico base, carta bianca, assegni famigliari, esenzione mense, ecc ( tale funzione compete solo alla figura dell'assistente sociale);
- Predisposizione delle misure a sostegno del provvedimento di chiusura dell'affido familiare.

### **ART. 8 Integrazione sanitaria**

La complessità dell'intervento di affido familiare necessita dell'apporto di diverse professionalità (di norma assistenti sociali e psicologi) che in tutte le fasi dell'intervento devono farsi carico, ciascuna secondo le proprie competenze, delle problematiche che i vari protagonisti manifestano.

La metodologia di lavoro integrato è pertanto necessaria per l'attivazione dell'intervento di affidamento.

Tale metodologia deve trovare formalizzazione con l'ASL 6; con l'ASL 5 trova riscontro in apposito protocollo di intesa approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.10 del 18/3/2004.

### **ART. 9 Banca dati famiglie affidatarie**

Per ogni famiglia considerata idonea dovrà essere compilata dal gruppo di lavoro centralizzato una scheda contenente i dati di maggior rilievo desunti dagli incontri con la famiglia/persona volontaria. In questo modo sarà possibile la costituzione di una banca dati delle famiglie affidatarie, che dovrà essere costantemente aggiornata e periodicamente verificata, al fine di poter correttamente identificare le risorse cui attingere.

Al fine di ottimizzare le risorse delle famiglie affidatarie disponibili e ampliare le occasioni di abbinamento sulla base delle esigenze del minore si prevede la possibilità di scambio con banche dati di famiglie affidatarie di altri Enti gestori con i quali siano definiti opportuni accordi di collaborazione.

## **ART. 10 Compiti delle famiglie affidatarie**

Gli affidatari dovranno accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile, o delle indicazioni del tutore ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall' autorità affidante (Tribunale per i Minorenni e/o Servizio sociale).

L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori se del caso, e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.

Qualora il minore venga affidato ad una famiglia lontana dal territorio del Consorzio la legge non prevede l'obbligatorietà di stabilire la residenza del minore presso la famiglia affidataria. Si ritiene preferibile che tale decisione venga assunta caso per caso , a seconda della durata dell'affidamento e della specificità del progetto.

Si ritiene opportuno provvedere all'iscrizione anagrafica presso la famiglia affidataria nei casi di media e lunga durata dell'affidamento.

Per i minori in affidamento "a rischio giuridico" e per quelli in affidamento preadottivo non si deve mai trasferire la residenza presso la famiglia affidataria ma è opportuna l' iscrizione del minore in una residenza anagrafica convenzionale .

La legge n. 149/2001 attribuisce agli affidatari "i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli *ordinari* rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie". Per quanto riguarda l'istituzione scolastica, gli affidatari gestiscono *in toto* i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazioni delle assenze, autorizzazioni alle uscite o gite scolastiche, colloqui con gli insegnanti. Rientrano invece nella straordinaria amministrazione la scelta dell'indirizzo scolastico dopo la scuola dell'obbligo, la scelta dell'insegnamento della religione cattolica.

Poteri analoghi hanno nei rapporti con le Autorità Sanitarie: occorrerà il consenso dei genitori o del tutore per un intervento chirurgico, per una vaccinazione facoltativa o per una interruzione di gravidanza, perché sono interventi che esulano dall'ordinario e comportano alcuni rischi, ma non per le altre cure o visite specialistiche.

Il rilascio di carta di identità (per maggiori di 15 anni) o di carta bianca (per i più piccoli) può essere richiesto dagli affidatari, mentre occorrerà il consenso del genitore o del tutore per il rilascio di un documento valido per l'espatrio.

L'affidatario deve mantenere i rapporti con gli operatori dei Servizi di zona, informandoli di ogni difficoltà , di eventuali problemi di salute del minore e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento.

## **ART 11.Sostegno economico e assicurazioni**

Il Consorzio erogherà alla famiglia / persona affidataria un contributo assistenziale a totale favore del soggetto affidato " ... affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche" (art. 38 IV Comma L. 149/2001). Tale contributo sarà pari all'importo della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi I.N.P.S. (nel 2004 pari ad € 412,18 arrotondato a € 412,00).

Nelle more della definizione di accordi con l'ASL 5 e 6, nell'ambito dei Tavoli istituiti per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, il contributo viene erogato complessivamente dal Consorzio, salvo diverso accordo con l'ASL di competenza che può partecipare alla spesa nelle situazioni complesse per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria.

Il contributo mensile può essere aumentato, in sede di formulazione del progetto educativo individuale, nei seguenti casi:

fino al 30% quando si tratti:

- di situazioni complesse per handicap di natura fisica/ psichica/ sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria;
- di neonato (0-24 mesi);
- di adolescente (dopo i 14 anni).

In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell' autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia) di affidamenti già avviati in età minorile, può essere valutata la permanenza in affidamento con contributo economico anche oltre la maggiore età, col consenso del ragazzo/a, fino al massimo del compimento del ventunesimo anno di età.

fino al 100% nel caso di :

- affidamento a famiglia-comunità
- minori riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto quindi all'indennità o assegno di accompagnamento. Questi ultimi benefici devono essere attribuiti integralmente agli affidatari.

Le implementazioni, di norma annuali, delle quote di riferimento riportate nel presente regolamento saranno variate con apposito provvedimento del Direttore sulla base delle disponibilità finanziarie del Consorzio.

Sono inoltre previsti rimborsi per spese preventivamente concordate e documentate anche riguardanti cure non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, con i criteri ed i limiti fissati dal vigente "Regolamento di erogazione dell'assistenza economica"

Il Consorzio per gli *affidamenti diurni* erogherà un contributo a totale favore del minore/i quale rimborso spese preventivamente concordato nel progetto elaborato dall'assistente sociale in accordo con i volontari e la famiglia d'origine.

Tale contributo potrà avere come massimale la quota base di sostegno per l'affidamento residenziale decurtata del 30%.

Nel caso di *affidamento a rischio giuridico* agli affidatari deve essere erogato un contributo economico pari a quello corrisposto alle famiglie affidatarie fino al decreto di affidamento pre-adoptivo. Il contributo economico va erogato con opportuni accorgimenti in modo da evitare che compaiano i dati degli affidatari nella documentazione del Consorzio.

Negli *affidamenti a parenti* trattandosi di persona tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, non dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari, soprattutto nel caso di affidamenti consensuali, perché la famiglia d'origine contribuisce spontaneamente al mantenimento del minore presso il parente.

Nel caso in cui i parenti non siano in grado di provvedere alle necessità economiche del minore e soprattutto per l'affidamento familiare disposto dall'Autorità Giudiziaria si utilizza come massimale erogabile il 50% delle quote di sostegno economico stabilite nel presente regolamento. Si precisa che tale contributo non è da erogarsi automaticamente, ma sempre dietro attenta valutazione dell'operatore che ha in carico il caso.

Di norma non sono compresi tra gli affidamenti a parenti (e quindi non può essere erogato l'eventuale sostegno economico) gli affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati

disposti dall'Autorità Giudiziaria per tutelare tali minori e poter regolarizzare la loro permanenza nel nostro Stato.

In attuazione di quanto previsto dall'art.6, comma 8 della L. n. 149/01, ai genitori che *adottano minori italiani o stranieri di età superiore a 12 anni e/o con handicap accertato* ai sensi dell'art.4 della L. 104/92, il Consorzio corrisponderà, indipendentemente dal reddito della famiglia adottiva, un contributo economico sulla base del progetto di sostegno complessivo concordato tra genitori adottivi e servizi sociali. Tale contributo è pari al rimborso spese corrisposto alle famiglie affidatarie e viene erogato per il periodo previsto dal progetto di sostegno fino al raggiungimento della maggiore età dell'adottato.

Tale contributo verrà erogato alle famiglie adottive residenti nel territorio del Consorzio, in presenza di un provvedimento di affidamento preadottivo o di una sentenza di adozione successivi al presente atto.

Nelle situazioni in cui la famiglia d'origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio concorda con essa l'entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile e le altre forme di contribuzione non economica : abbigliamento, libri ecc.

In tutti i casi il contributo economico per l'affidamento è sempre aggiuntivo rispetto ai redditi dei minori interessati ( indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, lavoro o tirocini formativi...).

Qualora si ritenga opportuno stabilire una contribuzione dei parenti tenuti agli alimenti, questa dovrà comunque essere versata al Consorzio e non alla famiglia affidataria. Va in proposito ricordato che in presenza di famiglia d'origine con reddito tale da poter garantire il pagamento delle spese di mantenimento, il rifiuto della stessa di contribuire può costituire sintomo di abbandono e di per sé giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del bambino.

Nei casi in cui l'affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni ed è presente un persistente livello di conflittualità tra famiglia e servizi o nei casi di affidamenti a rischio giuridico nessun contributo è richiesto alla famiglia d'origine.

Il Consorzio provvede a stipulare a favore dei minori affidati una polizza di assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile.

## **ART 12. Situazioni particolari**

Nelle more dell'approvazione di apposita regolamentazione, il presente con particolare riferimento agli artt. 4 e 11, si applica anche per gli affidamenti di adulti portatori di handicap e di anziani residenti nel territorio consortile.